

07 19 2015

ABSOLUTE ADSL SPECIAL EDITION 19€ .95 al mese per sempre ATTIVAZIONE inclusa SCOPRI DI PIÙ

NEWS	COLF E BADANTI	REGOLARIZZAZIONE 2012	NORMATIVA	L'ESPERTO RISPONDE	LEGGI	CIRCOLARI	SENTENZE			
MODULI	SCHEDE	ANNUNCI	FORUM	STATISTICHE	CITTADINANZA	NUOVI CITTADINI	EVENTI	FOCUS	CERCA	CONTATTI

 **Descopera Vodafone Romania la doar 12 euro.** [Afla mai multe >](#)

JUST EAT

Pizza a pranzo e cena a domicilio

Oltre 2000 ristoranti

Ordina ora

News >> Lavoro accessorio, fino a 7 mila € l'anno. Bastano per il permesso di soggiorno

Lavoro accessorio, fino a 7 mila € l'anno. Bastano per il permesso di soggiorno

LUNEDÌ 29 GIUGNO 2015 17:04

[Assindatcolf](#)

tutela i datori di lavoro di colf e badanti - paghe - cud - contributi

Tweet 9

G+1 1

Recommend 213

Con il Jobs Act sale il limite annuale dei compensi per le prestazioni di lavoro accessorio. E supera il reddito minimo necessario per vivere regolarmente in Italia



Roma – 29 giugno 2015 – Sale il limite dei compensi per “lavoro accessorio”, con conseguenze importanti anche per i lavoratori stranieri.

La novità è contenuta nel **Jobs Act**, la riforma del lavoro, e in particolare in tre articoli del decreto legislativo pubblicato il 24 giugno che riordina le forme contrattuali (vedi sotto). “Per **prestazioni di lavoro accessorio** – spiega – si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a **7.000 euro nel corso di un anno civile**”. Finora quel limite superava di poco i 5 mila euro.

Ci sono altri paletti. Innanzitutto, le prestazioni non possono superare **2.000 euro per singolo datore** di lavoro quanto questo è un’**impresa o un professionista**; chi già **percepisce assegni di disoccupazione**, di maternità o altre prestazioni dall’Inps non può fare lavoro accessorio per **più di 3.000 euro l’anno**; in **agricoltura** possono essere impiegati così, per attività stagionali, solo **studenti e pensionati**.

Altra particolarità del lavoro accessorio è che il lavoratore non viene pagato in contanti, ma con **buoni orari (o voucher) da 10 euro l’uno** che il datore ha precedentemente acquistato. In quei 10 euro sono compresi anche i **contributi previdenziali** che verranno versati all’Inps e l’**assicurazione contro gli infortuni** che andrà all’Inail.

Il decreto parla anche di **lavoratori stranieri**. Prevede infatti che “i compensi percepiti” con il lavoro accessorio “sono computati ai fini della determinazione del **reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno**”.

Era così anche prima, ma ora che l’importo massimo è salito a 7 mila euro sarà teoricamente possibile **rinnovare il permesso di soggiorno anche solo grazie al lavoro accessorio**. Quel limite è infatti comunque superiore ai 5.830 euro di reddito annui richiesti per continuare a vivere regolarmente in Italia.

Un fronte controverso sarà quello del **lavoro domestico**. Quanti privati, anziché assumere colf, badanti e babysitter con tutti i crismi del contratto collettivo (ferie, malattie, tredicesima, tfr ecc.), preferiranno ricorrere ai “meno impegnativi” buoni

Stranieriinitalia.it
Like Page 41k likes

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA NEL SITO

- [Cittadinanza, alla Camera riparte la riforma. Nuove audizioni](#)
- [Cittadinanza, boom di domande. "Così è impossibile rispondere"](#)
- [Cittadinanza. Renzi: "Avanti con lo ius soli", e pensa a un blitz in Parlamento](#)
- [Assegno sociale. "Solo agli anziani italiani, gli immigrati non lo meritano"](#)
- [Come si registra un contratto d'affitto? Video guida con tutte le informazioni](#)

AGGIUNGI STRANIERI IN ITALIA EDITORE SU FACEBOOK!

I NOSTRI SITI

migrantsinus.com
foreignersinuk.co.uk
thepolishobserver.co.uk
theafronews.eu
ziarulromanesc.net
shqiptariitalise.com
alitaliya.net
naszwiat.net
polacywewloszech.it
africanouvelles.com
expresolatino.net
africa-news.eu
agoranoticias.net
azad.it
gazetaukrainska.com
punjabexpress.info
gazetaromaneasca.com
blogazetaromaneasca.com
akoaypilipino.eu
banglaexpress.net
italianipiù.it
cittadinanza.eu

del lavoro accessorio?

Stranieriinitalia.it

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00095) (GU Serie Generale n.144 del 24-6-2015 - Suppl. Ordinario n. 34)

Art. 48

Definizione e campo di applicazione

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

- a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;*
- b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.*

4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

5. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 49 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

6. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 49

Disciplina del lavoro accessorio

1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il

cui valore nominale e' fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attivita' lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.

2. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario e' fissato in 10 euro e nel settore agricolo e' pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.

3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalita' telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.

4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso e' esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali puo' essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilita', di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali e' prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, puo' stabilire specifiche condizioni, modalita' e importi dei buoni orari.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalita' per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

8. Fino al 31 dicembre 2015 resta ferma la previgente disciplina per l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio gia' richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 50

Coordinamento informativo a fini previdenziali

1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attivita' di lavoro accessorio disciplinate dal presente decreto, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle

disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo 49, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

«Lavoro accessorio» : retribución de hasta 7mil euros al año, suficiente para el permiso de residencia (Migreat.it)

Occasional job, kita hanggang 7,000 euros – sapat na halaga para sa permit to stay (Akoaypilipino.eu)
意大利临时工最高年收入新政出台 (Migreat.it)

Контракт для підсобної роботи дозволить продовження дозволу на проживання (Gazetaukrainska.com)



Add a comment...

Also post on Facebook

Posting as **Sergio Briguglio** ▾

Facebook social plugin

[Articolo Precedente](#)
[Successivo](#)

[Articolo](#)

Cerca
Google Map
Site Map



STRANIERI IN ITALIA

Annunci · Bandi · Cittadinanza · Colf e badanti · Comunità · Cucina etnica · Documenti · Fisco · Flussi 2008 guida alla conferma on line
Guida anti-discriminazione · Guida multilingue all acquisto della casa · Guida sui ricongiungimenti · Guide del Viminale · Il Tirassegno · In Evidenza
Indirizzi e Link utili · L'intervento · Lavoro · Lavoro e Formazione · Leggi · Link utili · Maternità · Mediatori culturali · Miss straniere
Nuova guida lavoro domestico · Per Vivere in Italia · Permesso di Soggiorno · Radio · Rassegna Stampa · Razzismo · Regolarizzazione 2009
Ricerca e Immigrazione · Rubriche · Salute · Scrittori · Scuola · Sondaggi · Spazio dei Lettori · Suonerie · Utility
Vademecum di resistenza al pacchetto sicurezza · Vignette · Video stranieri in italia



© 2000-2015 Stranieri in Italia S.r.l. Tutti i diritti riservati. All rights reserved. Partita iva 05977171007